

e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione dei produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso la prima non commercializzi quella specifica produzione.

5. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari ad 1 milione di ECU, nonché la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una contiguità territoriale e organizzativa.

6. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 1035 del 1972 a quanto disposto all'articolo 11, comma 1, del Regolamento CE n. 2200 del 1996.

7. Le associazioni dei produttori ortofrutticoli, riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 2200 del 1996 devono avere personalità giuridica idonea a commercializzare.

36. 01.

Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis

1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, il ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuarsi da parte delle regioni e province autonome sono definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e del regolamento (CE) n. 412/97 che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si stabilisce che:

a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato vengono individuati rispettivamente in 100 produttori e 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato viene definito in 12,5 e 15 milioni di ECU;

b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo dei produttori ed il volume minimo di produzione commercializzabile si indica in 100 soci ed in 8 milioni di ECU;

c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori ed il volume minimo di fatturato si indica in 50 soci e 2 milioni di ECU;

d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo dei soci ed il volume minimo di fatturato si indica in 5 soci e 0,25 milioni di ECU;

e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione dei produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione;

f) il riconoscimento è operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio è situata la sede legale dell'organizzazione in cui è prodotta la maggioranza del fatturato.

3. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei pro-

duttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari ad 1 milione di ECU, nonché la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una continuità territoriale e organizzativa.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all'articolo 11, comma 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

5. I produttori ortofrutticoli, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, devono essere in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività di vendita.

6. Per le regioni a statuto speciale Sardegna e Valle d'Aosta, i parametri di riconoscimento delle organizzazioni produttive sono stabiliti come segue, fermo restando che non possono essere inferiori a quelli indicati nel regolamento (CE) n. 412/97:

a) Sardegna - 50 per cento dell'obiettivo nazionale indicato al comma 4 del presente articolo, in termini di fatturato per le prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) Valle d'Aosta - 50 per cento del numero dei produttori ortofrutticoli regionali e 50 per cento del fatturato regionale del settore.

7. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 4 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori aventi personalità giuridica di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11,

paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni di produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97.

8. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempimento delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.

36. 02.

Governo.

(A.C. n. 3838 - sezione 37)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 37.

(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua dello Stato membro di residenza dell'acquirente ovvero nella lingua dello Stato di cui lo stesso è cittadino, purchè si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea;

b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;

c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni stabilite dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità, e che per

l'esercizio del diritto di recesso si osservino le modalità stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;

d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c);

e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;

f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), la nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale.

2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino,

purché si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea, nonché una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità.

37. 3.

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da ovvero sino a lingua ufficiale con le seguenti: oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali;

37. 7.

Manzione.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità.

37. 1.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità.

37. 6.

Manzione.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo: ;prevedere il divieto di versamento di acconti da parte dell'acquirente prima della fine del periodo di esercizio del recesso;

37. 4.

Manzione.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: la nullità con le seguenti: i casi di nullità

37. 2.

La Commissione.

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) prevedere l'obbligatorietà per il venditore di fornire garanzie fideiussorie bancarie o assicurative a favore degli acquirenti;

37. 5.

Manzione.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis (Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai principi comunitari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri della Unione Europea e della loro diffusione nella pratica commerciale;

b) riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri della Unione Europea;

c) modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo anche procedure di valutazione della conformità in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un

elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali.

37. 01.

Governo.

(A.C. n. 3838 — sezione 38)

**ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 38.

(Tutela giuridica delle banche di dati).

1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;

b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;

d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della direttiva;

e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;

f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva.

(A.C. n. 3838 — sezione 39)**ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 39.**

*(Disciplina della utilizzazione
e della commercializzazione delle acque
minerali naturali).*

1. Per l'attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.

(A.C. n. 3838 — sezione 40)**ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 40.**

(Prodotti tessili).

1. Per l'attuazione della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.

(A.C. n. 3838 — sezione 41)**ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 41.**

*(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni
di carattere costruttivo concernenti le mac-*

*chine, i componenti di sicurezza ed altri
prodotti industriali).*

1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.

2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano « norme » ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme

armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione è determinata con convenzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà assegnare contributi specifici per le finalità di cui al presente comma. Le altre amministrazioni, di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalità di accesso alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670, è abrogato.

(A.C. n. 3838 — sezione 42)

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 42.

(Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori).

1. All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.76, le parole: « fino al 7 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 7 giugno 1997 ».

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.78, le parole:

« fino al 7 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 7 giugno 1997 ».

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 42.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis:

1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle condizioni di concorrenza in tutte le articolazioni del mercato nazionale e la protezione dei consumatori, in conformità ai precetti discendenti dal combinato disposto degli articoli 3A, 3, lettera (g), 129A e 5 del trattato CE, alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente articolo 3-bis:

ART. 3-bis.

1. Sono incompatibili con le condizioni di concorrenza, e vietate, le vendite sottocosto da parte degli esercizi commerciali in posizione di preminenza sul mercato ad essi pertinente.

2. Ai fini del comma precedente:

a)per «vendite sottocosto» si intendono le cessioni di beni effettuate al pubblico ad un prezzo inferiore ai costi di acquisizione, comprensivi delle imposte ad essa aderenti, di detti beni stessi da parte delle imprese venditrici. Il costo di acquisizione è determinato anche tenendo conto, della quota parte dei costi generali aderenti ai beni venduti, dei costi variabili e dei costi marginali;

b) si considera in posizione di preminenza l'impresa commerciale che, in ragione delle sue dimensioni, della sua capacità finanziaria, della disponibilità di diritti di proprietà intellettuale, dei legami anche contrattuali e dei collegamenti societari con altre imprese e della tipologia

dell'attività esercitata, usufruisca di un vantaggio concorrenziale stabile ed avvertibile rispetto alle altre imprese commerciali che si rivolgono al medesimo bacino d'utenza di consumatori o a bacini d'utenza contigui.

3. Non sono soggette al divieto di cui al primo comma del presente articolo le vendite:

a) di prodotti alimentari deperibili, effettuata in prossimità della data di scadenza, opportunamente documentata ai sensi delle norme vigenti;

b) di prodotti ittici e ortofrutticoli freschi;

c) disposte dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti di esecuzione forzata o effettuate nel corso di procedure concorsuali;

d) di prodotti di alta tecnologia acquistati dall'impresa venditrice da oltre un anno;

e) di prodotti alimentari tipici delle festività tradizionali, allorquando sia trascorsa la data della loro celebrazione;

f) di autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni da diporto, aeromobili da turismo e per il volo sportivo e relativi componenti, accessori e parti di ricambio;

g) di materiali per l'edilizia;

h) di legname;

i) di prodotti che abbiano subito parziale deterioramento, anche imputabile a terzi ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, con l'esclusione del deterioramento dell'imballo originale;

j) oggetti d'arte e d'antiquariato;

k) di beni di consumo precedentemente usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della essa in vendita.

4. Senza pregiudizio delle azioni previste al secondo comma del successivo articolo 33, le violazioni dei commi precedenti

sono accertate dall'Autorità, in applicazione delle disposizioni della presente legge.

42. 01.

Guarino, Saonara.

(A.C. n. 3838 — sezione 43)

**ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 43.

(Prodotti alimentari).

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.

2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.

43. 1.

Procacci

(A.C. n. 3838 — sezione 44)**ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 44.

(Paste farcite con carne).

1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.

*Sopprimerlo.***44. 1.**

Governo.

(A.C. n. 3838 — sezione 45)**ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 45.

*(Protezione dei giovani sul lavoro:
criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorili;

b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;

c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonché l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;

d) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai principi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.

(A.C. n. 3838 — sezione 46)**ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 46.

(Attuazione della direttiva 93/104/CE in materia di organizzazione dell'orario di lavoro).

1. L'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che per lavoro straordinario si intenda la prestazione lavorativa con carattere non continuativo o ricorrente, stabilendo i limiti di orario giornaliero e settimanale. Alla contrattazione collettiva è demandata la determinazione della relativa maggiorazione retributiva e la contestuale riduzione compensativa dell'orario;

b) prevedere che l'orario normale di lavoro sia fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario

normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno;

c) prevedere altresì che lo svolgimento del lavoro notturno possa essere compensato da una riduzione della durata del lavoro settimanale o mensile. La maggiorazione retributiva sarà definita dalla contrattazione collettiva. I lavoratori devono essere informati circa i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno ed essere sottoposti ad accertamenti preventivi e periodici per il controllo del loro stato di salute;

d) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione dei lavoratori interessati;

e) prevedere, compatibilmente con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, il mantenimento delle condizioni di miglior favore vigenti nell'ordinamento italiano, in particolare per quanto riguarda la normativa relativa alla maternità e quella relativa al lavoro notturno delle donne.

(A.C. n. 3838 — sezione 47)

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 47.

(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.

2. All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di infor-

mazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO
47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive richiamate all'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si provvede con le disponibilità del Fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

47. 1.

Bergamo.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis. *(Rappresentanza italiana presso l'Unione europea)*. — 1. Al fine di migliorare la partecipazione dell'Italia alla formulazione della normativa comunitaria e per rendere più produttiva e rapida l'azione di recepimento della normativa stessa, è istituito, nell'ambito della Rappresentanza permanente per l'Italia presso l'Unione europea, un ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'organico di tale ufficio è determinato con decreto interministeriale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro degli affari esteri, utilizzando personale già in servizio.

47. 01.

Bergamo.

(A.C. n. 3838 — sezione 48)**ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 48.

(Disposizioni sul miele).

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è abrogato.

2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

« Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria deve essere indicato sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese di produzione ».

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogata.

4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole: « del miele vergine integrale ».

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1995, 1996 e 1997 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

**ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 48.

*Sopprimere il comma 1.***48. 1.**

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente: « 2. Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: « Miscela con miele extracomunitario ».

***48. 2.**

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 è sostituito dal seguente: « 2. Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione « Miscela con miele extracomunitario »..

***48. 14.**

Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli, Pittino, Chincarini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente: « 2. Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzato secondo le norme di cui all'articolo 7 della direttiva CEE 409/74, integrato dalle indicazioni del

paese o dei paesi di produzione extracomunitari, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 7 ».

48. 12.

Tattarini, Sedioli, Rossiello, Di Stasi, Caruano, Abaterusso.

Sopprimere il comma 2.

48. 3.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 2, sostituire il capoverso, con il seguente:

« Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria e per le miscele con miele extracomunitario va indicato il Paese o i Paesi di produzione extracomunitaria e le percentuali di ciascun tipo di miele presenti ».

48. 4.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 2, sostituire il capoverso, con il seguente:

« Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria e per le miscele con miele extracomunitario va indicato il Paese o i Paesi di produzione extracomunitaria ».

48. 5.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: miele di provenienza extracomunitaria aggiungere le seguenti: e per le miscele con miele extracomunitario.

48. 6.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: miele di provenienza extracomunitaria ag-

giungere le seguenti: , anche se miscelato con miele di produzione comunitaria,

48. 7.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: il Paese di produzione con le seguenti: il Paese o i Paesi di produzione.

48. 8.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. 13.

Tattarini, Sedioli, Rossiello, Di Stasi, Caruano, Abaterusso.

Al comma 5, sostituire le parole: dalle raccolte 1995, 1996 e 1997 con le seguenti: dalla raccolta 1997.

48. 9.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 5, sostituire le parole: non oltre il periodo di ventiquattro mesi con le seguenti: non oltre il periodo di sei mesi.

48. 10.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 5, sostituire le parole: non oltre il periodo di ventiquattro mesi con le seguenti: non oltre il periodo di dodici mesi.

48. 11.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL GOVERNO 48. 02.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministero per le Politiche Agricole aggiungere le parole: sentite le ragioni.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CEE 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le Politiche Agricole.

Per ogni denominazione registrata ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CEE 2081/92, l'organismo associativo rappresentativo dei produttori o dei trasformatori comunica al Ministero per le Politiche Agricole l'organismo di controllo scelto, tra quelli autorizzati ai sensi del comma 1, per l'esecuzione dei controlli.

In assenza di tale comunicazione, le Regioni, nelle cui aree geografiche ricadano le produzioni, indicano le Autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, terzo paragrafo, comma 2, del regolamento CEE 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che se privati debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2.

0. 48. 02. 3.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Ai commi 3, 4 e 6 dell'articolo aggiuntivo 48-bis sopprimere le seguenti parole: Province Autonome.

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una Provincia Autonoma, la regione a statuto speciale o la Provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio. Resta inteso che le funzioni di vigilanza e controllo di cui allo stesso regolamento sono esercitate, nel restante territorio nazionale, dell'apposito organo ministeriale per le politiche agricole.

*** 0. 48. 02. 1.**

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Di Bisceglie, Ruffino.

Ai commi 3, 4 e 6 dell'articolo aggiuntivo 48-bis sopprimere le seguenti parole: Province Autonome.

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una Provincia Autonoma, la regione a statuto speciale o la Provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio. Resta inteso che le funzioni di vigilanza e controllo di cui allo stesso regolamento sono esercitate, nel restante territorio nazionale, dell'apposito organo ministeriale per le politiche agricole.

*** 0. 48. 02. 1.**

Schmid.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del Regolamento CEE 2081/92,

il Ministero per le Politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento CEE 2081/82 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 degli organismi di controllo privati, dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

- a) conformità alle norme EN 45011;
- b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo,
- c) adeguatezza delle relative procedure.

Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di perdita dei suddetti requisiti o di violazione della normativa comunitaria o nazionale in materia. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività, il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

3. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato è presentata:

per le denominazioni proposte ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CEE 2081/92 dai soggetti proponenti la registrazione;

per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento CEE n. 2081/92 dall'organismo associativo maggiormente rappresentativo della denominazione di origine o dell'indicazione geografica protetta.

In assenza di tale richiesta, le Regioni e le Province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le Autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, terzo paragrafo, comma 2, del regolamento CEE 2081/92,

possono avvalersi di organismi terzi, che se privati debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2.

4. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 delle legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni o Province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo pubbliche designate.

5. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate.

6. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle Regioni e Province Autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

7. I decreti di autorizzazione degli organismi privati e di designazione delle autorità pubbliche sono emanati entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia.

48. 02

Governo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 1992 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole.

2. — istituito presso il Ministero per le politiche agricole il Comitato tecnico di valutazione di conformità degli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 1992. Esso è incaricato di:

a) esprimere parere vincolante sugli organismi di controllo privati in merito alla conformità alla norma EN 45011;

b) esprimere parere, nel caso di autorità pubbliche, sulla disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento della attività di controllo e sulla adeguatezza delle relative procedure;

c) monitorare e valutare l'attività delle autorità pubbliche designate e degli organismi di controllo autorizzati;

d) esprimere pareri in merito all'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate agli organismi di controllo privati;

e) esprimere parere sulla adozione di provvedimenti sostitutivi nei confronti delle autorità pubbliche designate;

f) formulare linee guida di indirizzo per le attività di controllo.

3. Il Comitato tecnico di cui al comma 2 è costituito da sei componenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, di cui tre scelti tra funzionari del Ministero delle politiche agricole e tre designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il Comitato tecnico è integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e province autonome sulle cui aree geografiche ricadono le produzioni. Il Comitato tecnico si avvale delle strutture del Ministero per le politiche agricole eventualmente integrate da esperti individuati in relazione agli adempimenti di propria competenza. Il Comitato tecnico nella prima seduta approva il regolamento di funzionamento.

4. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato è presentata:

a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CEE n. 2081 del 1992 dai soggetti proponenti la registrazione,

b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CEE n. 2081 del 1992 dall'organismo associativo maggiormente rappresentativo dei produttori e/o dei trasformatori. In assenza di tale richiesta, le Regioni e le Province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, 3- paragrafo, 2- comma, del Regolamento CEE n. 2081 del 1992 possono avvalersi di organismi terzi.

5. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081 del 1992. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio.

6. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole, e dalle Regioni e Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

7. Il decreto istitutivo del Comitato tecnico ed i successivi decreti di autorizzazione degli organismi privati e di designazione delle autorità pubbliche sono emanati entro il 31 dicembre 1997.

48. 01.

Pecoraro Scanio.

(A.C. n. 3838 — sezione 49)

**ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 49.

(Suppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria

delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie).

1. Il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1993, n. 80, recante integrazioni dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è abrogato.

(A.C. n. 3838 — sezione 50)

**ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 50.

*(Modificazioni al decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 508).*

1. In attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, numero 1), le parole: « non idonei al consumo umano diretto » sono sostituite dalle seguenti: « non destinati al consumo umano diretto »;

b) all'articolo 17 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonché da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda. »;

c) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio. »;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

« 4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19. ».

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis *(Disposizioni in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali ».

50. 01.

Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli,
Pittino, Chincarini.

(A.C. n. 3838 — sezione 51)

**ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 51.

(Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE).

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine

animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il permesso di importazione per tre mesi.

2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato. ».

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

b) riformulare le disposizioni che non siano conformi alle norme tecniche in tema di confezionamento degli atti normativi.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo dovrà prevedere un idoneo

sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c).

51. 1

La Commissione.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis (Norme di attuazione del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992- e del Regolamento CEE n. 2082/92 del Consiglio dei 14 luglio 1992).

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del Regolamento CEE 2081/92 e all'articolo 14 del Regolamento CEE 2082/92, il Ministro per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del Regolamento CEE 2081/92 e di cui all'articolo 14 del Regolamento CEE 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati, con decreto del Ministro per le politiche agricole.

2. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole il Comitato tecnico di valutazione di conformità degli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE 2081/92 e dell'articolo 14 del Regolamento CEE 2082/92. Esso è incaricato di:

a) esprimere parere vincolante sugli organismi di controllo privati e valutarne la conformità alla norma EN 4501 1;

b) esprimere parere, nel caso di autorità pubbliche, sulla disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento delle attività di controllo e sulla adeguatezza delle relative procedure;

c) monitorare e valutare l'attività delle autorità pubbliche designate e degli organismi di controllo autorizzati;